



Decreto Dirigenziale n. 82 del 27/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 7 - UOD Foreste

Oggetto dell'Atto:

ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA - SEZIONE DI SALERNO N. 1187/30 MAGGIO 2013 RESA NEL GIUDIZIO TRA EREDI VINCENZO MESSANO VS COMUNE DI SESSA CILENTO/REGIONE CAMPANIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il TAR Campania – Sezione di Salerno con sentenza n°1187 del 30 maggio 2013 resa nel giudizio tra il sig. Massano Vincenzo nato a Sessa Cilento (SA) il 16 maggio 1933 e deceduto in Sessa Cilento (SA) il 07 settembre 2013 (eredi: coniuge Amoresano Anna Maria nata a Perdifumo - SA il 31.03.1942 e discendenti di I° grado Messano Orsola nata a Sessa Cilento - SA il 16.07.1967, Messano Cinzia nata a Sessa Cilento - SA il 09.05.1969, Messano Antonella nata a Vallo della Lucania - SA il 24.08.1972, Messano Milena nata a Battipaglia - SA il 24.02.1979, Messano Sabrina nata a Vallo della Lucania - SA il 01.08.1980) e Comune di Sessa Cilento/Regione Campania, ha rilevato l'analogia tra la posizione giuridica degli eredi del deceduto citato sig. Vincenzo Massano con quella fatta valere in sede di Consiglio di Stato dal sig. Maffongelli Roberto di cui alla sentenza 3705 del 30.03.2009, la quale ha espressamente statuito:

- "non risulta congruamente motivata la decisione di disattendere le risultanze peritali nella parte in cui avevano ritenuto la ricorrenza, per taluni terreni, delle migliorie agrarie idonee a giustificare la legittimazione della posizione degli occupanti alla stregua del disposto dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766";

- "il riferimento generico all'altitudine ed alle caratteristiche dei suoli in parola non consente di percepire la ricorrenza di una delle condizioni ostative cristallizzate dalla disciplina in parola, con precipuo riferimento alla necessità che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni";

- "la sottolineatura della vocazione forestale dei fondi, di categoria A ai sensi del successivo art. 11 della menzionata legge n. 1766, è infine contraddetta dalla contestuale decisione di autorizzare la concessione in uso agrario dei terreni medesimi, motivata in base alla specifica considerazione che trattasi di terreni situati " *in una zona in cui i diritti civili del legnatice e del pascolo vengono poco esercitati*";

VISTA la diffida prodotta dall'avvocato Maria Annunziata datata 15 dicembre 2014 al protocollo della Regione Campania n°0120887 del 23.02.2015;

PRESO ATTO della Relazione del 25.01.1989 eseguita dal geom. Ciro D'Acierno nominato perito istruttore per le operazioni demaniali sulle terre d'uso civico del Comune di Sessa Cilento (SA) con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n°1553 in data 12.02.1988;

CONSIDERATO che:

- nella menzionata Relazione il presupposto per la legittimazione a favore del sig. Messano Vincenzo nato a Sessa Cilento (SA) il 16.05.1933 veniva rinvenuto nella accertata "occupazione abusiva" del terreno demaniale e nella sussistenza degli specifici requisiti richiesti dalla legge quali: "possesso ultradecennale, trasformazione dei terreni, con sostanziali e permanenti opere di miglioramento, da pascoli (come ritenuto col Decreto 5.04.1938 di assegnazione alla categoria A) in terreni agricoli produttivi (prevalentemente seminativi e seminativi arborati). ... ; non interruzione della continuità dei rimanenti terreni demaniali ";

- il canone di legittimazione scaturito dal valore del terreno senza migliorie può ritenersi congruo applicando il coefficiente pari a 2,051, corrispondente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati per il periodo gennaio 1989 febbraio 2015;

RITENUTO, pertanto che al fine della controversia si debba tener conto della singolarità della fattispecie in esame e disporre – anche alla stregua del giudicato tra le parti di cui alla sentenza del TAR Campania – Sez. di Salerno n°1187/2013 - la legittimazione del terreno agli eredi del sig. Massano Vincenzo nato a Sessa Cilento (SA) il 16 maggio 1933, ricorrendo peraltro i presupposti di cui all'art. 9 della L. n. 1766/1927;

VISTO l'art. 2 della Legge 01.12.1981, n. 692, che disciplina le agevolazioni fiscali in materia di Usi Civici;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTI la legge 16/06/1927 n. 1766 e il R.D. n. 332 del 26/02/1928;

VISTA la legge regionale n. 11 del 17/03/1981;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD "Foreste"

DECRETA

Per quanto in narrativa riportato, che si intende integralmente confermato, di:

- 1) Dare esecuzione alla decisione del TAR Campania – Sezione di Salerno, di cui alla sentenza n°1187/ 30 maggio 2013, che recepisce la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3705/09 del 30 marzo 2009, che ordina che sia legittimato il terreno in ditta eredi Massano Vincenzo nato a Sessa Cilento (SA) il 16 maggio 1933 e deceduto in Sessa Cilento (SA) il 07 settembre 2013 insistente al foglio 13 particelle 4/a, 22/v, 26/j e 18/c per un totale di are 54 78 come riportato nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato);
- 2) Il canone di legittimazione imposto al legittimario, di natura enfiteutica, potrà essere affrancato contestualmente all'atto della concessione della legittimazione (art. 33 del R.D. n. 332/28) per un importo pari ad Euro 1.578,20 (Millecinquecentosettantotto/20) come espresso nell'allegato prospetto (In Lire) così come potrà essere pagato annualmente nella misura di Euro 78,91 (Settantotto/91) senza che tale alternativa incida sulla natura giuridica dell'istituto della legittimazione, e, quindi, sul diritto acquisito dal legittimato. Tale canone sarà pagato dalla ditta legittimata a cadenza annuale posticipata a decorrere, per il calcolo economico, dalla data del presente decreto.
- 3) Ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge 16.06.1927, n. 1766, in caso di affrancazione del canone della legittimazione, il relativo capitale sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Sessa Cilento (SA) con vincolo a favore della Regione Campania, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione previa autorizzazione regionale allo svincolo;
- 4) Il Sindaco pro-tempore, il Segretario ed il responsabile dell'ufficio contabilità del Comune di Sessa Cilento (SA) sono personalmente responsabili degli adempimenti previsti nel precedente punto.
- 5) Le spese delle operazioni relative alla verifica, concessione e consequenziale trascrizione e voltura catastale sono poste, pro quota, a carico della ditta legittimata.
- 6) La legittimazione delle terre sarà trascritta alla conservatoria dei registri Immobiliari di Salerno a cura e spese del Comune di Sessa Cilento (SA).
- 7) Copia del presente decreto comprensivo di allegato viene trasmessa:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - al Comune di Sessa Cilento (SA)
 - all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali - Ufficio V – Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul BURC..
 - All'Avvocatura – STAF (60 01 00 02)
 - Agli eredi del sig. Vincenzo Massano.

DELLA VALLE